

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Crediti prescritti: la difficile deduzione fiscale della perdita**

di Fabio Landuzzi

Il **Principio contabile Oic 15**, ai par. 71 e 72, dispone che la società **cancella il credito dal bilancio** quando, in prima ipotesi, i **diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito **si estinguono**; una delle cause di estinzione dei diritti contrattuali può essere la **prescrizione del credito**, fattispecie che si presenta tutt'altro che infrequentemente, in particolare modo nei rapporti con **soggetti esteri** relativi a contratti che, secondo il diritto internazionale, sono **regolati dalle leggi locali**, le quali possono disporre **termini di prescrizione assai più brevi** di quelli di norma previsti dal nostro ordinamento.

Il tema è di sicura rilevanza fiscale, in quanto la cancellazione del credito dal bilancio, correttamente eseguita in ossequio al sopra citato Oic 15, in forza del **principio di derivazione rafforzata** ed in assenza di qualsivoglia elemento meramente valutativo, dovrebbe autorizzare a concludere per la piena **rilevanza fiscale della perdita**.

La posizione assunta al riguardo dall'**Amministrazione Finanziaria** è tuttavia sempre stata assai più **restrittiva**; in particolare, nella [circolare 26/E/2013](#) è stato affermato che la prescrizione del diritto alla esazione del credito ha sì come effetto quello di "**cristallizzare la perdita e di renderla definitiva**" ma ciò non farebbe comunque venire meno il potere dell'Amministrazione di "contestare che **l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale**".

In altri termini, la posizione dell'Amministrazione sembra, da una parte, riconoscere che in linea di principio la prescrizione del credito costituisce un **elemento certo e preciso di perdita** dello stesso ma, dall'altra parte, se sottesa alla prescrizione vi è una **inattività del creditore**, si dovranno guardare ai **fatti specifici** ed alle **circostanze del caso** per accettare che essa non sia espressione di una "**volontà liberale**" del creditore stesso.

Questi principi sono stati ribaditi nella [risposta all'istanza di interpello n. 197 del 2019](#), in cui il creditore vantava **crediti verso imprese estere** i quali, dopo la manifestazione dell'incaglio, erano stati oggetto solamente di **iniziativa commerciali informali, senza l'affidamento al recupero legale** e senza l'intervento di **atti formali** che potessero interrompere la decorrenza del **termine di prescrizione** del relativo diritto alla esazione, peraltro soggetto, nell'ordinamento locale, applicabile al caso di specie, ad un periodo assai più breve di quello di norma applicabile secondo la legge italiana.

La società istante aveva motivato tale comportamento in ragione del fatto che si volevano **preservare buone relazioni** con la controparte, tenuto conto della sua rilevanza, e così si era deciso di evitare l'attivazione di **formalità scritte**.

La conclusione a cui è giunta l'Amministrazione nel caso di specie è stata quella di **negare il riconoscimento della deducibilità della perdita su crediti** rilevata nel bilancio d'esercizio, eccependo che il **comportamento inerte** della società rispetto alla riscossione dei crediti sarebbe stato espressivo di una "**volontà liberale**", sancendo così la non deducibilità fiscale del componente negativo ai sensi dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#).

La conclusione, secondo l'Amministrazione, sarebbe stata diversa qualora la società fosse stata in grado di **dimostrare l'insolvenza del debitore**, poiché in questa circostanza verrebbe meno ogni sotteso intento liberale alla inattività del creditore.

La posizione, confermata in questa più recente pubblicazione dell'Amministrazione finanziaria, appare quindi **molto rigida** riguardo alla fattispecie in esame, e anche un po' lontana dalla **dinamica reale dell'attività dell'impresa**, in cui non di rado alcune scelte imprenditoriali possono essere motivate non da spirito di liberalità, che dovrebbe essere estraneo alla figura dell'imprenditore commerciale, bensì da una ricerca di un **vantaggio indiretto**, magari relazionale, anche a **sacrificio immediato della profittabilità** di un affare, ma volto nel tempo a consentire un recupero adeguato e quindi anche alla **realizzazione futura di maggiori profitti**.

Il rischio è che, estremizzando la posizione che deriva dalla prassi amministrativa succitata, si arrivi poi in concreto a **rendere di fatto mai deducibili fiscalmente** le perdite che derivano da **crediti prescritti** a cui, gioco di parole, è sempre in parte sottesa una **quantomeno parziale inattività** protratta del creditore, senza che ciò debba necessariamente esprimere né una **patologia** e tantomeno uno **spirito di liberalità** verso soggetti terzi.

**Special Event****LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE  
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**[Scopri le sedi in programmazione >](#)